

07786/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

CONTRATTI E  
OBBLIGAZIONI  
IN GENERE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 7751/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 7786

Dott. FRANCESCO FELICETTI

- Presidente - Rep. 1315

Dott. LAURENZA NUZZO

- Consigliere - Ud. 29/11/2012

Dott. EMILIO MIGLIUCCI

- Consigliere - PU

Dott. FELICE MANNA

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 7751-2007 proposto da:

AMR

, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 249, presso lo

studio dell'avvocato DE PRIAMO FABIO, rappresentata e

difesa dall'avvocato DIONISIO MAURIZIO;

- **ricorrente** -

**contro**

2012

GM

, domiciliato ex

2474

lege in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 114/2006 della CORTE D'APPELLO  
di L'AQUILA, depositata il 13/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. FELICE  
MANNA;

udito l'Avvocato ISABELLA DI BENEDETTO con delega  
dell'avvocato MAURIZIO DIONISIO, difensore della  
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. A M R otteneva dal Pretore dell'Aquila un decreto ingiuntivo nei confronti dell'avv. G M per il pagamento della somma di lire 14.692.614 a titolo di residuo compenso per prestazioni professionali. Nel proporre opposizione l'ingiunto deduceva che l'avv. A M R si era limitato ad alcune attività di sola domiciliazione, come tali già integralmente pagate.

Respinta dal Pretore, l'opposizione era accolta, invece, dalla Corte d'appello dell'Aquila, che, dichiarato nullo il decreto ingiuntivo per vizio inerente all'*editio actionis*, rigettava nel merito la domanda proposta dall'avv. A M R.

Riteneva la Corte territoriale che nel ricorso per decreto ingiuntivo non era specificato il tipo di attività svolta, celata dietro la generica espressione di "prestazione professionale", né erano stati indicati i procedimenti in relazione ai quali detta attività era stata svolta, a nulla valendo i documenti offerti in comunicazione. Tale nullità per violazione dell'art.163, 3° comma, nn. 3 e 4 c.p.c., estensibile al ricorso per decreto ingiuntivo in base all'art.638 c.p.c. che rinvia all'art.125 c.p.c., doveva ritenersi assoluta, non sanabile per effetto della proposta opposizione e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Nel merito della pretesa azionata, osservava che l'avv. A M R né nella comparsa di risposta di primo grado, né con atto successivo aveva provveduto ad esporre i fatti specifici posti a base della domanda, e malgrado l'invito rivolto dalla stessa Corte, pur producendo i fascicoli relativi alle venti cause in cui aveva svolto l'attività per conto del *dominus*, non aveva mai prodotto la parcella tassata dal Consiglio dell'Ordine voce per voce, indicando in



relazione a ciascuna causa spese, diritti e onorari. Conseguentemente, doveva ritenersi sia che la domanda era sfornita di prova, sia che il giudice d'appello non era stato posto in grado di conoscere la fondatezza della domanda, se non addirittura l'oggetto di essa.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre A M R , formulando quattro motivi d'impugnazione, di poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso G M .

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt.347 e 348 c.p.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c., non avendo l'appellante avv. G M depositato all'atto della sua costituzione nel giudizio di secondo grado il proprio fascicolo relativo al giudizio svoltosi innanzi al giudice di prime cure. Di conseguenza, sostiene parte ricorrente, l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile ovvero rigettato nel merito.

2. - Col secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt.638, 633, 634, 125, 163, 164 e 156 c.p.c., sostenendo che in base al binomio normativo degli artt.638 e 125 c.p.c. il ricorso per decreto ingiuntivo può essere redatto anche in maniera sommaria, purché esso sia accompagnato dalla produzione dei documenti previsti dagli artt.634 e 636 c.p.c., non applicandosi, invece, gli artt.163 e 164 c.p.c.

3. - Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.156, 159, 162 e 164 c.p.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c., poiché la Corte territoriale, nel dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado.



4. - Col quarto motivo è dedotta la contraddittorietà della motivazione in ordine al punto in cui, affermata la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, nella sentenza impugnata si sostiene l'impossibilità della relativa sanatoria, riconoscendosi, nel contempo, l'avvenuto deposito dei fascicoli delle 20 cause civili in cui l'avv. A M R ha svolto la propria attività di collaborazione; e al punto in cui si sostiene che non sarebbe stato depositato il parere di congruità che era in realtà in atti, e ciò nonostante affermandosi che tale parere non è vincolante per il giudice.

5. - Il primo motivo è infondato.

Esso suppone vigente, o ad ogni modo applicabile alla fattispecie, il testo dell'art. 348 c.p.c. anteriore alla novella di cui alla legge n. 353/90, la quale ha soppresso, nel secondo comma, l'originaria previsione per cui l'appello era dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presentava il proprio fascicolo nella prima udienza.

Previsione, quest'ultima, non applicabile alla fattispecie in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso il 7.2.1996, e quindi è stato notificato, determinando la pendenza della lite, in data successiva a quella di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 348 c.p.c. Norma che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per





ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle *rationes decidendi* (Cass. nn. 238/10, 2171/09, che espressamente richiama il principio di tassatività delle cause d'improcedibilità, 8290/06 e 14869/06).

6. - Il secondo motivo è fondato.

6.1. - Occorre premettere che sebbene la motivazione della sentenza impugnata esprima, infine, anche un giudizio d'infondatezza della domanda per carenza di prova, la decisione deve ritenersi limitata al solo profilo processuale inerente alla rilevata nullità del ricorso e, di conseguenza, del decreto ingiuntivo, ed è solo tale ultimo profilo a rilevare in questa sede di legittimità. Infatti, qualora il giudice, dopo una statuizione d'inammissibilità (come, appunto, quella implicata da una nullità non sanabile o trattata come tale) o altra in rito con cui si sia spogliato della *potestas iudicandi* in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare queste ultime; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile,



per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta *ad abundantiam* nella sentenza gravata (cfr. Cass. S.U. n. 3840/07 e successive conformi).

6.2. - I requisiti di forma-contenuto a rilevanza variabile, ex art. 156, 2° comma c.p.c., da cui dipende la validità del ricorso per decreto ingiuntivo, sono quelli necessari a dedurre il credito inquadrandolo in una chiara *causa petendi*, che sia riconducibile alle condizioni di ammissibilità fissate dall'art. 633 c.p.c. per il procedimento ingiuntivo, che ha carattere sommario per antonomasia. Non è necessario, pertanto, ove sia domandato il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei fra le medesime parti, che il ricorso contenga una narrazione specifica relativa a ciascun rapporto, dando conto delle varie componenti di ciascun subcredito azionato.

Queste ultime, invece, riguardano l'allegazione dei fatti secondari, che per la loro funzione di prova dei fatti principali possono essere indicati successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria.

6.2.1. - Nello specifico, dal controricorso si ricava che il ricorso per decreto ingiuntivo fu corredato della parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine per l'importo richiesto, mentre la sentenza impugnata, pur dando atto del fatto che, essendo stati smarriti i fascicoli di parte, l'avv. A M R aveva prodotto i venti fascicoli relativi alle venti cause in cui aveva prestato la propria attività per conto dell'avv. G M , rimarca in senso negativo che l'appellante, benché sollecitatane, non abbia prodotto per ciascuna di tali cause la parcella vistata dall'Ordine professionale, voce per voce e con indicazione dei diritti,



degli onorari e delle spese, né abbia specificato per quali cause ella non sarebbe stata pagata. Aggiunge, quindi, che dal ricorso parrebbe essersi trattato di una sola prestazione professionale svolta su incarico dell'avv. G M , e non di una pluralità di rapporti.

Tali considerazioni, su cui si fonda la pronuncia di nullità del decreto, contrastano con il principio sopra esposto, perché attribuiscono rilievo di fatto principale ad una circostanza – la pluralità degli incarichi professionali sulla cui base sarebbe maturato il complessivo credito dedotto in giudizio – che rientra, invece, tra quelli secondari, dalla cui dimostrazione dipende non la validità dell'atto propulsivo del giudizio, ma la fondatezza della domanda.

7. - L'accoglimento del suddetto motivo assorbe l'esame delle restanti censure.

8. - Per quanto sopra, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 385, 3° comma c.p.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29.11.2012.

Il Presidente

dr. Francesco Felicetti



Il Consigliere estensore

dr. Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 27 MAR. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella D'ANNA